

Rapporto

numero	data	Dipartimento
4860 R	1° giugno 1999	TERRITORIO
Concerne		

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 2 marzo 1999 relativo alla modifica della legge concernente l'istituzione di un Ente per lo smaltimento dei rifiuti del Sottoceneri del 20 giugno 1988

Come detto nel messaggio, la presente modifica di legge è stata proposta dalla Commissione della gestione e delle finanze con il rapporto no. 4391 R del 27.3.1997 concernente lo stanziamento dei crediti di progettazione dell'importo di 31.5 mio fr per la costruzione dei forni a griglia di Bioggio e Riazzino.

L'invito è poi stato ripreso nel rapporto del 14.1.1999 dalla Commissione incaricata dell'inchiesta di approfondimento e sollecitato in aula durante il dibattito parlamentare.

La vigente norma legislativa ha permesso all'ESR di spendere 15.4 mio fr (e 2.2 mio fr di interessi accumulati) senza l'accordo preventivo del Gran Consiglio, mentre il Consorzio CIR da sua parte ne ha spesi 12.2 mio fr (più 1.7 mio fr di interessi). Il totale risulta quindi di 31.5 mio fr.

Le competenze finanziarie dell'ESR, con la legge in vigore, non erano soggette ad un limite di spesa ed erano anzi superiori a quelle attribuite al Consiglio di Stato quale limite di spesa soggetto a referendum facoltativo (l'importo di 200'000.-- fr di spesa annua, ora aumentato a 1.0 mio fr con la nuova Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1999 - art. 42).

Il messaggio propone una modifica della Legge che soddisfa le aspettative della Commissione. Di seguito, gli articoli vigenti e quelli proposti per permettere il confronto.

Legge ESR 20.6.1988	Proposta di modifica di legge
<p>Art 9 lett. b) e c)</p> <p>In particolare il Consiglio di amministrazione:</p> <p>b) elabora annualmente il preventivo e il consuntivo dell'Ente, da trasmettere al Consiglio di Stato, perché li sottoponga al Gran Consiglio per approvazione;</p> <p>c) elabora i progetti delle opere con i relativi preventivi di spesa e piani di finanziamento da trasmettere al Consiglio di Stato, perché li sottoponga al Gran Consiglio per approvazione;</p>	<p>Art 9 lett. b) e c)</p> <p>In particolare il Consiglio di amministrazione:</p> <p>b) elabora il preventivo e il consuntivo, le proposte per i crediti di progettazione e i progetti delle opere di investimento, con i relativi preventivi di spese e i piani di finanziamento;</p> <p>c) effettua investimenti per un massimo complessivo di fr 200'000.-</p>

<p>Art 15 lett. e) Il Consiglio di Stato: e) sottopone al Gran Consiglio per approvazione i progetti delle opere con i relativi preventivi di spesa e piani di finanziamento;</p>	<p>Art 15 lett. e) Il Consiglio di Stato: e) sottopone al Gran Consiglio per approvazione le proposte per i crediti di progettazione, i progetti delle opere con i relativi preventivi di spesa e piani di finanziamento;</p>
<p>Art 16 lett. b) Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato: b) approva i progetti delle opere e autorizza le relative spese.</p>	<p>Art 16 lett. b) Il Gran Consiglio, su proposta del Consiglio di Stato: b) approva i crediti di progettazione, i progetti delle opere e autorizza le relative spese.</p>
<p>Art 19 Il Consiglio di amministrazione trasmette ogni anno al Consiglio di Stato, perché li sottoponga al Gran Consiglio, il preventivo ed il consuntivo dell'Ente. Il periodo contabile si estende alla gestione dal 1° gennaio al 31 dicembre.</p>	<p>Art 19 Per la presentazione dei preventivi e dei consuntivi, nonché per l'approvazione delle spese d'investimento è applicabile, per analogia, la legge sulla gestione finanziaria dello Stato.</p>

La Commissione ha discusso se fosse sufficiente o meno l'importo massimo di 200'000.-- fr, alla luce dei nuovi eventi, chiedendo un'ulteriore verifica all'interno del Dipartimento del territorio ed interpellando pure l'ESR. Il limite di competenza finanziaria proposto è stato riconfermato valido come tale.

Con questa modifica della Legge si ritiene così risolto il problema delle competenze finanziarie dell'ESR, soggetto a referendum, per evitare i disagi che abbiamo vissuto.

La Commissione rinnova al Consiglio di Stato l'invito, pure espresso nel rapporto no. 4391 R del 27.3.1997, a volersi chinare anche sul controllo degli investimenti per i Consorzi e gli altri Enti soggetti a sussidi cantonali, per i quali sarebbe opportuno procedere ad una modifica legislativa analoga. Pur riconoscendo la loro autonomia di decisione, il Governo deve cautelarsi nel senso di ottenere l'approvazione del Gran Consiglio per importi superiori ad un certo limite di riconoscimento dei sussidi di legge.



Con queste considerazioni, la Commissione invita il Gran Consiglio ad approvare le modifiche legislative così come proposte e allegate al messaggio del Consiglio di Stato.

Per la Commissione gestione e finanze:

Luigi Brenni, relatore
Beltraminelli - Bignasca - Bonoli - Carobbio Guscetti -
Ferrari Mario - Gendotti - Lepori Colombo - Lombardi -
Lotti - Merlini - Poli - Sadis - Verda